

Contact Center:

Tel 0574 740441
Fax 0574 064052
info@legalab.itAVV. MARCO BACCICHET
marco.baccichet@legalab.itAVV. ALESSANDRO FARDELLO
alessandro.fardello@legalab.itNICCOLÒ OPPOLITI, ESQ. NYC
niccolo.oppoliti@legalab.itAVV. MARTINA RIO
martina.rio@legalab.itAVV. PAOLO FERRAGINA
paolo.ferragina@legalab.itAVV. FRANCESCA COLZI
francesca.colzi@legalab.itAVV. RUDI RUSSO
rudi.russo@legalab.itAVV. EDOARDO MOLINA
edoardo.molina@legalab.itAVV. LAURA ARGIOLAS
laura.argiolas@legalab.itAVV. DAVID FOSSI
david.fossi@legalab.itAVV. BENEDETTA CACIALLI
benedetta.cacialli@legalab.itAVV. ALESSANDRO PAOLACCI
alessandro.paolacci@legalab.itAVV. CATERINA VIVALDI
caterina.vivaldi@legalab.itAVV. FRANCESCA GARGANI
francesca.gargani@legalab.itAVV. ELENA SOGNI
elena.sogni@legalab.itDOTT. LORENZO PELAGATTI
lorenzo.pelagatti@legalab.it**DECRETO-LEGGE SUPER GREEN PASS**

Con il **D.L., 26 novembre 2021, n. 172** (in vigore dal 27.11.2021), il Consiglio dei Ministri del “*Governo Draghi*” è intervenuto adottando nuove misure di contenimento relative alla diffusione del *virus Covid-19*.

Il D.L. 127/2021, modificando il D.L. 52/2021, ha introdotto delle novità rilevanti nei sottoindicati ambiti (di seguito specificamente trattati):

- (1) obblighi vaccinali;
- (2) certificazioni verdi Covid-19 (c.d. *Green Pass*);
- (3) controlli e campagne pubblicitarie.

In sintesi, **il c.d. Super Green Pass, dal 06.12.2021, verrà rilasciato unicamente in caso di avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid-19. Il certificato verde rinforzato consentirà l'ingresso a strutture alberghiere, cinema, teatri, palestre, impianti sciistici, bar e ristoranti, mentre i tamponi resteranno efficaci solo per accedere al lavoro e alle attività giudicate essenziali.**

1 – Obblighi vaccinali

Innanzitutto, **l'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario**¹ di cui all'articolo 9, commi 2², lettere e 3³, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

¹ Per “ciclo vaccinale primario” si intende la somministrazione di n. 2 dosi di vaccino.

² **art. 9, c. 2, D.L. 52/2021:** «Le certificazioni verdi COVID-19 ((attestano)) una delle seguenti condizioni:

- a. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- b. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- c - bis. avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo».

³ **art. 9, c. 3, D.L. 52/2021:** «La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, **gli esercenti le professioni sanitarie, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15.12.2021, della somministrazione della dose di richiamo del ciclo vaccinale primario**, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19, non sussiste l'obbligo di cui sopra e la vaccinazione può essere omessa o differita.

L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, ha natura dichiarativa, non disciplinare, e determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi dal 27.11.2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione.

Dal 15.12.2021, **l'obbligo vaccinale si applica anche alle seguenti categorie di personale:**

- (a) al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- (b) al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
- (c) al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione dei contratti esterni.

I dirigenti scolastici e i responsabili delle strutture verificano l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di

contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dalla medesima somministrazione. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione».

sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall'articolo 9, comma 3⁴ del decreto-legge n. 52 del 2021, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2 – Certificazioni verdi Covid-19 (c.d. *Green Pass*)

Per quanto attiene la **durata del *Green Pass***, sono introdotte delle modifiche all'art. 9 D.L. 52/2021, il quale, nella sua nuova versione, prevede le seguenti novità:

- comma 2⁵, lett. a: le certificazioni verdi Covid-19 attestano l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, «*al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo*»;
- comma 3⁶: la certificazione verde Covid-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di «*nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario*» (non più di 12 mesi). Inoltre, «*in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione*»;
- comma 4 *bis*: A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde Covid-19, che ha validità di «*nove mesi*» a decorrere dall'avvenuta guarigione.

Sempre a riguardo della durata, si rammenta che alcun intervento è stato effettuato in riferimento all'art. 9, c. 4, D.L. 52/2021 e, quindi, **il *Green Pass* rilasciato a seguito di avvenuta guarigione conserva la validità di 6 mesi dal giorno della guarigione stessa.**

Fermo quanto precede, sono state disposte delle **estensioni nell'impiego della certificazione verde Covid-19** (segnalate in corsivo), ovvero **è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 l'accesso ai seguenti servizi e attività:**

- (a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso (le parole «*ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati*» sono soppresse);
- (b) «*alberghi e strutture ricettive*»;
- (c) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- (d) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- (e) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive limitatamente alle attività al chiuso, «*nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità*»;
- (f) sagre e fiere, convegni e congressi;

⁴ Vedi nota n. 3.

⁵ Vedi nota n. 2.

⁶ Vedi nota n. 3.

- (g) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
- (h) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- (i) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- (j) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- (k) concorsi pubblici.

Inoltre, **è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:**

- (a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- (b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
- (c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo «regionale, a eccezione di quelli espletati esclusivamente all'interno del medesimo territorio comunale o della città metropolitana, interregionale» Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- (d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- (e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale; funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.

All'art. 9 bis D.L. 52/2021 è stato aggiunto il seguente testo per il comma 2 bis: «Nelle **zone gialla e arancione**, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1».

Dal 06.12.2021 al 15.01.2022, nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previsti limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi quelli di ristorazione a eccezione di quelli all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del già menzionato articolo 9.

3 – Controlli e campagne pubblicitarie

Il Prefetto territorialmente competente, entro cinque giorni dal 27.11.2021, sentito, entro tre giorni dal 27.11.2021, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, adotta un piano per l'effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto del possesso delle certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021. Il Prefetto trasmette al Ministro dell'interno una relazione settimanale dei controlli effettuati nell'ambito territoriale di competenza.

Al fine di promuovere un più elevato livello di copertura vaccinale, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri elabora un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-Sars-CoV-2. All'attuazione del presente comma, si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle suddette finalità.